

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2454)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(STAMMATI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 1976

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30,
recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle dichiarazioni programmatiche del Governo venne manifestato l'intendimento di adottare alcune misure atte a consentire una più sollecita riscossione delle imposte sul reddito.

A questa finalità rispondono le norme contenute nell'unito provvedimento, le quali soddisfano altresì l'esigenza di incrementare la disponibilità finanziaria del tesoro, riducendo, nel contempo, le spinte inflazionistiche derivanti dall'eccesso dei mezzi finanziari a disposizione dei privati rispetto al livello di produttività del sistema.

Le nuove norme non rispondono peraltro soltanto a necessità congiunturali, ma perseguono anche lo scopo di una maggiore perequazione nel campo della riscossione delle imposte dirette — e ciò in armonia alle direttive tracciate dalla legge di delegazione per la riforma tributaria — nella misura in cui avvicinano il pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale ad un momento più vicino al periodo di produzione del reddito. In tal modo resta infatti ulteriormente attenuata la sfasatura temporale del prelievo tributario fra le diverse

categorie di contribuenti, delle quali talune, quale in particolare quella dei lavoratori dipendenti, sono tenute al pagamento del tributo, mediante il sistema delle ritenute alla fonte, nel corso dello stesso anno di produzione del reddito, ed altre, invece, quale quella degli operatori commerciali, in tempi successivi sulla base della predetta dichiarazione annuale.

L'accelerazione della riscossione delle imposte dovute in base alla dichiarazione, già disposta anche per l'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 17 della legge n. 576 del 2 dicembre 1975 che ne prevede il versamento in tesoreria per il tramite delle aziende di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione stessa, con le norme in esame, di cui si illustra qui di seguito la singola portata, viene perseguita attraverso la riduzione, per le riscossioni mediante ruoli, del numero di rate attualmente previsto in misura superiore a due e mediante l'inasprimento delle sanzioni comminate per il mancato o ritardato versamento diretto dei nuovi tributi dovuti sulla base della dichiarazione e l'elevazione dell'interesse per tutti i casi di differimento nella corresponsione delle imposte.

Articolo 1. — L'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, ha introdotto anche per l'imposta sul reddito delle persone fisiche l'obbligo del versamento dell'imposta corrispondente al reddito dichiarato entro il termine di presentazione della dichiarazione, così come già era previsto dagli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, comminando per il mancato o tardivo versamento la stessa soprattassa pari al 10 per cento delle somme d'imposta non versate o versate in ritardo.

Con l'articolo 1 in esame viene elevata l'aliquota dell'anzidetta soprattassa al 15 per cento, sia per quanto concerne l'omesso versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche sia per quanto riguarda l'omesso versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; per tali infrazioni si dispone altresì che la soprattassa sia ri-

scossa direttamente in base alla dichiarazione in ordine alla quale viene constatato l'omesso o tardivo versamento.

Oltre che per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, la maggiorazione della soprattassa dal 10 per cento al 15 per cento viene estesa, con il secondo comma, all'imposta locale sui redditi quando anche per essa è previsto il versamento diretto entro il termine di presentazione della dichiarazione, ai sensi degli articoli 3, n. 6, e 8, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a carico delle società che approvano il bilancio oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 stabilisce che, se il ritardo nel versamento diretto delle anzidette imposte dovute in base alla dichiarazione non supera i tre giorni, la soprattassa si riduce al 2 per cento. Con il terzo comma dell'articolo 1 in esame la percentuale viene elevata di un punto e portata al 3 per cento.

Le imposte non versate o la parte di esse non versate in caso di versamento insufficiente viene riscossa mediante ruolo, in unica soluzione sia per l'imposta sulle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi che per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La cumulativa incidenza della soprattassa e degli interessi rappresenta un onere allineato al normale costo di mercato del danaro e costituirà certamente una forte spinta, anche per i contribuenti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che quest'anno vengono per la prima volta chiamati al sistema del versamento diretto, alla puntualità e completezza dei versamenti, assicurando quella riduzione della liquidità che è negli obiettivi del provvedimento.

Articolo 2. — L'articolo 2 prevede, nel primo comma, l'elevazione degli interessi dall'attuale misura semestrale del 5 per cento a quella del 6 per cento per i casi di ritardato pagamento delle imposte derivante dal fatto che il contribuente ha omesso di presentare la dichiarazione o ha presentato una dichiarazione incompleta o infedele o dalla

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circostanza che, in conformità delle disposizioni vigenti, ha ottenuto per le imposte arretrate una rateazione maggiore di quella ordinaria. Ovviamente per la omessa, incompleta e infedele dichiarazione restano ferme le sanzioni di natura amministrativa (pena pecuniaria) e penale (arresto, reclusione, multa) comminate per tali infrazioni.

Nel secondo comma, coerentemente, viene elevato al 12 per cento annuo l'interesse per il mancato, insufficiente e tardivo pagamento delle somme d'imposta, relative ai redditi propri od altrui, per le quali è stabilito il versamento diretto. In tale previsione rientrano sia i versamenti diretti da eseguirsi alla esattoria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, sia quelli da effettuarsi, per la imposta sul reddito delle persone fisiche, per il tramite delle aziende di credito a norma dell'articolo 17 della legge n. 576.

Per evidenti ragioni di sostanziale giustizia viene elevato dal 5 per cento al 6 per cento semestrale anche l'interesse spettante ai contribuenti quando i rimborsi d'imposta cui hanno diritto vengono eseguiti con ritardo.

Nel terzo comma sono stabilite le decorrenze per l'applicazione delle nuove misure degli interessi.

Articolo 3. — L'articolo 3, con disposizione di carattere generale che incide anche sull'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, che per le imposte relative all'anno 1974 riscuotibili mediante ruoli aveva previsto la ripartizione in quattro rate, stabilisce che le imposte riscuotibili per ruolo debbono essere ripartite in due rate consecutive, a partire dai ruoli formati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Si riducono così da quattro a due le rate relative alle imposte sui redditi determinabili catastalmente (redditi dei terreni e dei fabbricati) e le imposte arretrate dovute a seguito di rettifica e di accertamento d'ufficio, comprese quelle del cessato sistema tributario per le quali dall'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 era stata mantenuta la ripartizione in sei rate.

Nel terzo comma viene affermato che la imposta sul reddito delle persone fisiche, per la quale è stato introdotto il versamento diretto dall'articolo 17 della legge n. 576, viene riscossa con ruolo ordinario in unica soluzione quando ne sia stato omesso il versamento diretto mediante delega alle aziende di credito entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Articolo 4. — A norma dell'articolo 17 della legge n. 576 le aziende di credito devono versare alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato le somme d'imposta sul reddito delle persone per le quali hanno ricevuto delega dai contribuenti entro cinque giorni da quella di conferimento della delega. Nell'articolo 4 del provvedimento in esame viene disposto, mediante l'aggiunta di un apposito comma nel citato articolo 17, che le aziende di credito sono tenute al pagamento dell'interesse annuo del 12 per cento sulle somme non versate entro il predetto termine di cinque giorni.

Articolo 5. — Con successivi provvedimenti di legge, i termini di accertamento e di rettifica delle basi imponibili dei vecchi tributi, disciplinati dal soppresso testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645, scadenti tra il 31 dicembre 1973 ed il 31 dicembre 1975 sono stati prorogati al 31 dicembre 1977. Nell'ultima proroga disposta dall'articolo 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, non sono stati inclusi i termini scadenti al 31 dicembre 1976, che sono quelli relativi all'accertamento dei redditi dell'anno 1972 dei quali sia stata omessa la dichiarazione nell'anno 1973 e quelli relativi alle rettifiche dei redditi dell'anno 1973 che siano stati dichiarati infedelmente nell'anno 1974.

Sulla base della normativa attuale si ha pertanto che i termini relativi ai redditi dei due ultimi periodi d'imposta (anno 1972 e 1973) del cessato sistema tributario vengono a scadere prima (31 dicembre 1976) di quelli relativi ai periodi d'imposta precedenti (anni 1971, 1970, 1969) che sono stati prorogati sino al 31 dicembre 1977.

Con l'articolo 5 si provvede ad eliminare tale inconveniente, prorogando al 31 dicembre 1977 anche i termini scadenti al 31 dicembre 1976. La disposizione non abbisogna di particolare illustrazione, essendo evidenti l'interesse dell'Amministrazione a fruire di un più lungo termine per l'accertamento e la rettifica delle posizioni tributarie relative ai due ultimi anni sopra indicati e la necessità, anche tecnica, che per i redditi di detti anni siano concessi termini di decadenza non più brevi di quelli previsti per le annualità precedenti. In caso contrario resterebbe vanificata anche la proroga al 31 dicembre 1977 già stabilita per queste ultime annualità, non essendo possibile, per la consequenzialità logico-temporale che lega gli accertamenti degli anni precedenti a quelli degli anni successivi, promuovere, entro il 31 dicembre 1976, accertamenti e rettifiche

per gli anni 1972 e 1973 e rinviare al 31 dicembre 1977 gli accertamenti e le rettifiche dei precedenti anni 1971, 1970 e 1969.

Le finalità che con le norme sopra illustrate si intendono perseguire rendono legittima l'adozione del provvedimento nella forma del decreto-legge. Va tra l'altro considerato che le misure adottate per sollecitare i contribuenti ad assolvere il debito tributario attraverso il sistema dell'autotassazione non avrebbero sortito alcun effetto se non fossero state disposte con notevole anticipo rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, in modo da consentire ai contribuenti di valutare, prima di adempiere a tale obbligo, la convenienza di versare contemporaneamente l'importo delle imposte dovute.

Del presente decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione dell'imposta sul reddito.

Decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 5 marzo 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

La sopratassa stabilita dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevata dal dieci al quindici per cento.

La disposizione del comma precedente si applica anche per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

La sopratassa stabilita nella misura minima del due per cento dal secondo comma dell'articolo 92 del decreto indicato nel primo comma è elevata al tre per cento.

In deroga alle disposizioni del primo e terzo comma dell'articolo 98 del decreto indicato nel primo comma, le sopratasse di cui ai commi precedenti sono iscritte a ruolo in base alla dichiarazione alla quale si riferisce l'omesso o ritardato versamento.

Art. 2.

Gli interessi semestrali di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, elevati dal 2,50 per cento al 5 per cento dall'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono stabiliti nella misura del sei per cento. Nella stessa misura è elevato l'interesse semestrale per ritardato rimborso di cui all'articolo 44 del predetto decreto.

L'interesse stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, richiamato dall'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, per l'omesso o ritardato versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è elevato al dodici per cento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'elevazione della misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

Art. 3.

Le imposte la cui riscossione, a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è ripartita in quattro rate, sono riscuotibili, con effetto dai ruoli formati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, in due rate consecutive.

Nello stesso numero di rate e a partire dagli stessi ruoli di cui al comma precedente, è ripartita la riscossione delle imposte iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 100 dell'anzidetto decreto presidenziale.

L'imposta sul reddito delle persone fisiche non versata ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è iscritta nei ruoli principali, nel termine di cui all'articolo 16, primo comma, della stessa legge, ed è riscossa in unica soluzione.

Art. 4.

All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

« L'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta deve corrispondere l'interesse del dodici per cento annuo sulle somme non versate alla tesoreria dello Stato nel termine previsto nel secondo comma, lettera b) ».

Art. 5.

I termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1976, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1976.

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.